

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2240-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Ambiente

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato n. 2240)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 aprile 1987

(V. Stampato Camera n. 4600)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1987*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizioni urgenti in materia
di smaltimento dei rifiuti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. *Identico:*

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrino tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, al Ministro dell'ambiente per la definizione, entro i successivi 60 giorni, dell'ordine di priorità nella concessione dei mutui, nonchè alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità da parte del Ministro dell'ambiente entro il predetto termine, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro 120 giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui al comma 1 presentano alla provincia ed alla regione, ai fini dell'esercizio dei controlli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Giacimenti ambientali"».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. — 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«0.1. Il Ministro dell'ambiente esercita le competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente secondo le procedure e con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Per la realizzazione dei nuovi impianti ed attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, e di cui all'articolo 3».

All'articolo 3:

al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, nonché tossici e nocivi:»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431»;

il comma 5 è soppresso.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti e relative attrezzature di cui all'articolo 1 alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro 120 giorni dalla data di concessione del mutuo per essere ultimati entro i 18 mesi dal loro inizio. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ponendo, di intesa con il Ministero del tesoro, i relativi oneri a carico della quota spettante alla regione interessata a valere sul fondo comu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico:

«Art. 4. — 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti e relative attrezzature di cui all'articolo 1 alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro 120 giorni dalla data di concessione del mutuo per essere ultimati entro i 18 mesi dal loro inizio».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le relative variazioni di bilancio sono disposte con decreti del Ministro del tesoro».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987, approvano piani per la bonifica di aree inquinate.

1-bis. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- e) le procedure di affidamento dei lavori;
- f) la stima degli oneri finanziari;
- g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

1-ter. Le regioni provvedono al periodico aggiornamento dei piani di cui al comma 1 sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio 1988 al Ministro dell'ambiente che, entro 120 giorni, predispone l'ordine di priorità al fine del relativo finanziamento»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A partire dal 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. — 1. Il Ministero dell'ambiente predispone entro il 30 giugno 1988 la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 3 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

Art. 5-ter. — 1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione-tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè gli eventuali oneri finanziari del capitale investito".

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «31 luglio 1987» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1987»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 2, le parole: «30 novembre 1987» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 dicembre 1987»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonchè per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 5, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre 120 giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro 18 mesi dal loro inizio».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «di diritto privato».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. — 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei trasporti e in collaborazione con l'Ente Ferrovie dello Stato, predispone, entro il 31 dicembre 1988, un programma per il trasporto protetto di una quota dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, predispone entro il 31 dicembre 1987 un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. I programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani, con particolare riguardo a quelli pericolosi, possono essere finanziati dal Ministero dell'ambiente purchè sia assicurata l'utilizzazione delle frazioni raccolte. Il Ministero dell'ambiente concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento di detti programmi.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

no degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in 5 miliardi di lire per l'anno 1988 e in 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349»;

al comma 2, la parola: «esterni» è soppressa.

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. — 1. Per gli scarichi degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, restano in vigore i limiti di accettabilità stabiliti dal comune o dal consorzio che gestisce l'impianto centralizzato di depurazione, a condizione che la regione accerti, inviando la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tutte le opere necessarie al com-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico:

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

pletamento ed all'attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione dispongano della necessaria copertura finanziaria o, in alternativa, che i progetti relativi a tali opere siano stati presentati al Comitato interministeriale secondo le modalità previste dall'articolo 12, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. I limiti di accettabilità previsti dai comuni e dai consorzi e trasmessi al Comitato interministeriale in relazione ai progetti di cui al comma 1, restano in vigore fino all'attivazione dell'impianto centralizzato e della relativa rete fognaria.

3. I titolari degli insediamenti produttivi di cui al comma 1 possono presentare all'ente gestore dell'impianto di depurazione ed all'autorità giudiziaria davanti alla quale sia in corso o venga aperto procedimento penale una dichiarazione che documenti il rispetto, allo scarico, dei limiti di accettabilità di cui al comma 2.

4. Qualora l'ente gestore del pubblico servizio non comunichi, entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'infondatezza di quanto contenuto nella dichiarazione medesima, gli eventuali procedimenti penali per inosservanza dei limiti prescritti dalla legge sono sospesi fino alla data di ultimazione del pubblico impianto con conseguente immissione dello scarico nell'impianto medesimo.

5. Una volta avvenuta l'immissione delle acque con lo scarico nel pubblico impianto, il giudice dichiara il non luogo a procedere.

6. I titolari degli insediamenti produttivi ai quali viene applicato il regime transitorio della sospensione condizionata del procedimento penale, secondo la procedura di cui ai precedenti commi, sono tenuti a corrispondere all'ente pubblico gestore degli impianti, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ed in sostituzione di quanto dovuto a titolo di parziale risarcimento dei danni previsto dalla vigente normativa, una somma corrispondente alla tariffa che verrebbe applicata, ai sensi delle norme vigenti, qualora il servizio di raccolta e depurazione fosse già funzionante.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11-ter. — 1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

Art. 11-quater. — 1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Art. 11-bis. *Identico*.

Art. 11-ter. *Identico*».

2. *Identico*.

Art. 2.

Identico.

Decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1987.

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I comuni e loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti e relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. Le richieste di mutuo sono inoltrate da parte dei soggetti indicati al comma 1 entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione

del progetto alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministro dell'ambiente. Ai fini dell'erogazione del mutuo si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il termine ultimo per il riconoscimento della priorità da parte del Ministro dell'ambiente è stabilito in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In difetto, la priorità è determinata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

5. I lavori di adeguamento devono iniziare entro 120 giorni dalla erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «giacimenti ambientali».

Articolo 2.

1. Le regioni esercitano le competenze di cui all'articolo 6, lettere *a*), *b*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 31 dicembre 1987 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a*), *b*), *c*) e *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per le opportune modifiche ed integrazioni dei piani stessi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva tenendo conto di tutta l'attività tecnica e amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione. Il Ministro dell'ambiente trasmette i piani predisposti ai sensi del comma 1 alle regioni, che, entro trenta giorni dalla ricezione, li adottano o li respingono con autonome deliberazioni consiliari immediatamente eseguibili. La mancata deliberazione di rigetto nel termine o la deliberazione di rigetto del piano o di alcune soltanto delle indicazioni da esso recate che non contenga le alternative indicazioni di ubicazione, tecnologie e dimen-

sionamenti, e comunque tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione dell'alternativa proposta, equivalgono a formale adozione del piano. Le proposte alternative contenute nella delibera regionale di rigetto che rispondano ai requisiti sopradetti sono recepite nel piano.

4. Per la realizzazione dei nuovi impianti ed attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i comuni e i loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

5. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti presentati da imprese di diritto privato e relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, nonché tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro 90 giorni dalla richiesta.

2. L'approvazione del progetto deve intervenire entro 120 giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

3. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

4. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui al comma 2.

Articolo 4.

1. Qualora i comuni e loro consorzi non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti e relative attrezzature di cui all'articolo 1 alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro 120 giorni dalla erogazione del mutuo per essere ultimati entro i 18 mesi dal loro inizio. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ponendo, di intesa con il Ministero del tesoro, i relativi oneri a carico della quota spettante alla regione interessata a valere sul fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le relative variazioni di bilancio sono disposte, all'occorrenza, con decreti del Ministro del tesoro.

Articolo 5.

1. Le regioni predispongono piani per la bonifica di aree inquinate entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987. Detti piani devono prevedere, in ordine di priorità:

- a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- d) le procedure di affidamento dei lavori;
- e) la stima degli oneri finanziari;
- f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 dicembre 1987 al Ministro dell'ambiente, che predispone l'ordine di priorità al fine del relativo finanziamento.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 3.

5. Entro il 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

6. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 7, in base a criteri

determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

7. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 40 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 6.

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 luglio 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 30 novembre 1987 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 5, qualora entro il 30 novembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Articolo 7.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Articolo 8.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese di diritto privato che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 9.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Articolo 10.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, il Ministro dell'ambiente, sentita la sezione competente del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 11.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e composto di undici membri nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui almeno quattro scelti tra i funzionari del Servizio prevenzione degli inquinamenti e del risanamento ambientale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri esterni del comitato di cui al comma 1.

3. L'onere conseguente grava sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1987.

COSSIGA

CRAXI — DE LORENZO — SCALFARO —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI